

Allegato "B" al repertorio n. 100.902/31.072

STATUTO DELLA

Associazione Accademia Suzuki Talent Center APS

Costituzione – Denominazione - Sede – Durata

ART. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Torino, via Mongrando n. 46, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata **Associazione Accademia Suzuki Talent Center APS**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2. L'Associazione Accademia Suzuki Talent Center APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità - Attività

ART. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D);

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. G);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I);

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:

- diffondere la cultura della musica sia sotto forma di insegnamento, sia sotto forma di messaggio informativo svolto essenzialmente ai giovani;

- divulgare, far conoscere e applicare il metodo di insegnamento musicale denominato "Suzuki" dal nome del suo fondatore;

- confrontarsi anche con altri metodi di insegnamento musicale al fine di ampliare le esperienze;

- formare musicalmente i ragazzi soci dell'associazione;

- promuovere corsi di specializzazione musicale;

- organizzare saggi-concerti, spettacoli musicali, conferenze e pubblicazioni musicali anche sotto forma di cd, dvd e surrogati;

- formare musicalmente e gratuitamente ragazzi in difficoltà economiche e giovani provenienti da paesi in via di sviluppo;

- aderire a e/o collaborare con altre associazioni, istituzioni o enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri, che perseguono scopi analoghi affini e/o complementare ai propri.

ART. 4. L'Associazione realizza i propri scopi anche mediante il coordinamento di specializzazioni musicali diverse; lo studio e la messa in essere delle forme musicali più avanzate; l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di strutture innovative del detto settore; l'acquisizione, la costruzione e la gestione di immobili da destinarsi al servizio dei suoi scopi istituzionali.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può:

- promuovere e organizzare convegni, seminari, eventi formativi, dibattiti, anche aperti al pubblico;
- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

È vietato alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

ART. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

ART. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

ART. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

ART. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

ART. 11. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa. In tale caso i soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 settembre di ogni anno;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d. per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

ART. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs: 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività

di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. N. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

ART. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

ART. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

ART. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d. il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

ART. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- . almeno una volta all'anno;
- . entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio e della Relazione di Missione o del Bilancio Sociale se dovuto;
- . ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- . quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ART. 17. L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di

pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ART. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- . discute e approva il Bilancio d'Esercizio e la Relazione di Missione predisposti dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel caso in cui i parametri dei ricavi superino quanto stabilito dall'art. 14) del D.Lgs. n. 117/2017 dovrà essere approvato il Bilancio Sociale con la relativa Relazione di missione;
- . definisce il programma generale annuale di attività;
- . procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- . delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- . delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- . delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- . delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- . discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- . delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 19. L'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione delibera con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli associati iscritti nel relativo libro ed a maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei soci presenti ed a maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio o per delega.

. Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Essa:

- . discute e approva il Bilancio di Esercizio e la Relazione di Missione predisposti dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, ed il Bilancio Sociale e la relativa Relazione di Missione se dovuto;
- . definisce il programma generale annuale di attività;
- . procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- . procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti

dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- . nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . delibera su proposte di ordine patrimoniale provenienti dal Consiglio di Amministrazione
- . discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- . delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 20. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'Assemblea straordinaria:

- . discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- . delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- . delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- . delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- . delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- . delibera l'alienazione dei beni immobili facenti capo alla Associazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

ART. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'assemblea. Esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il tesoriere ed il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente ed approva, entro il quindici aprile dell'anno successivo, il Bilancio di Esercizio, formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione e se dovuto il Bilancio Sociale;
- dopo aver approvato il Bilancio di Esercizio come sopra e se dovuto il Bilancio Sociale invia il tutto all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione entro il quarto mese dell'esercizio successivo;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

ART.24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

ART. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o

soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

ART. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

ART. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

ART. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, se dovuto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

ART. 29. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs: 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio - Esercizio sociale - Bilancio

ART. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

Libri Sociali

ART. 33. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. registro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

ART. 34. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazione dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

ART. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad euro 100.000 (centomila) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. Art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

ART. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello Statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Norma finale

ART. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

In originale firmato: Mosca Marco - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento registrato su supporto cartaceo, ai sensi art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.LGS. 82/05, sottoscritta digitalmente da me notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005, esente da imposta di bollo, rilasciata da me notaio Gianluca Eleuteri di Torino.

Torino, 03/10/2024